



\* \* \* \* \*

**Ordinanza n. 2/Rif del 31 marzo 2016**

\* \* \* \* \*

***Il Presidente della Regione Siciliana***

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione per l'immediato conferimento dei rifiuti nel primo settore del bacino "B" della vasca autorizzata con Decreto AIA n. 649 del 20 novembre 2012 dell'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l. sita nel Comune di Lentini(SR)*

\* \* \* \* \*

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visti** gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

**Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";

**Viste** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;



## REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che “(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”;

Visti gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti”;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010 e ss.mm.ii. “criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005”;

Visto il D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare, l'articolo 177 (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: “i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”; l'articolo 178 (Principi) secondo cui: “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”; l'articolo 182 (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al comma 3, enuncia che: “lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo



*conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”;*

**Visto** il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

**Visto** il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, per il quale è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;

**Considerato** che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016;

**Considerato** che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio – economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

**Rilevato** che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

**Considerato** che, recentemente, il Presidente della Regione Siciliana in data 22 marzo u.s. ha provveduto a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per il settore dei rifiuti, evidenziando la insufficienza impiantistica dedicata al settore;

**Visto** il DDG n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;



REGIONE SICILIANA

**Visto** il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

**Vista** il Decreto n. 308 del 25/03/2015, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

**Visto** il D.D.G. n. 649 del 20 novembre 2012 con cui viene rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 *sexies*) del D.Lgs. n. 152/2006 per il *"Progetto per la realizzazione e l'esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in c.da Grotte San Giorgio nel Comune di Lentini (SR), a servizio della piattaforma per il trattamento di RSU in c.da Coda di Volpe, gestore IPPC Sicula Trasporti S.r.l. limitatamente ai bacini denominati "B" e "A1" per una volumetria complessiva pari a 1.914.563 mc"*;

**Considerato** che attualmente sono in corso i lavori di realizzazione del bacino "B" relativo alla discarica autorizzata con DDG n. 649/2012 ed, in particolare, sono in avanzata fase di esecuzione i lavori di messa in opera degli strati per la realizzazione dell'impermeabilizzazione del fondo e della prima berma;

**Visto** il verbale, e i relativi allegati, cui si fa espresso rinvio, della conferenza di servizi tenutasi presso la Prefettura di Siracusa in data 22 dicembre 2015 e attinente anche ai procedimenti di secondo grado inerenti i decreti AIA ovvero DDG n. 697/2011 e DDG. n. 649/2012 nella quale, facendo riferimento anche ai verbali delle conferenze di servizi tenutesi presso il Dipartimento Regionale competente e relativi ai citati procedimenti di secondo grado, si è delineato il percorso tecnico amministrativo utile alla conclusione degli stessi procedimenti;

**Vista** la nota prot. n. 2392 del 14 gennaio 2016 del servizio 1 VAS – VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, cui si fa espresso rinvio, relativa al Decreto AIA n. 697/2011 e al decreto AIA n. 649/2012, con la quale vengono riscontrate le osservazioni rilevate dalla Commissione ispettiva di verifica istituita presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento essendo, nel citato provvedimento *ex art. 29*, riscontrate le osservazioni rilevate dalla commissione ispettiva di verifica di conformità istituita presso l'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento;



REGIONE SICILIANA

**Considerato** che il precitato parere *ex art. 29* del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. evidenzia come la procedura di VIA relativa al DDG n. 697/2011 sia stata successivamente regolarizzata mediante il parere positivo della Provincia Regionale di Siracusa con prescrizioni formalizzato con nota prot. n. 37946 del 07 luglio 2011 e che le ulteriori osservazioni della citata commissione ispettiva sono relative all'impianto di trattamento del percolato la cui mancata realizzazione comunque non costituisce modifica sostanziale ed, inoltre, si evidenzia, con riferimento al DDG n. 649/2012 le osservazioni della citata commissione ispettiva, al cui parere si fa espresso rinvio;

**Considerato** che non risulta ancora chiuso il procedimento di secondo grado relativo al DDG. n. 697/2011 e al D.D.G. n. 649/2012 di autorizzazione integrata ambientale *ex art. 29 bis* rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

**Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 10 novembre 2015 con la quale è stato ordinato di abbancare nella vasca di cui al DDG AIA n. 697/2011 in deroga alle prescrizioni relative all'impianto di trattamento *in situ* del percolato, all'area di stoccaggio provvisoria dei rifiuti D15, nonché alla modalità di gestione del lavaggio delle ruote, con le modalità, i vincoli e controlli già ordinati con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 12/Rif del 24 aprile 2015 e n. 14/Rif del 12 maggio 2015, nelle more della conclusione del procedimento di secondo grado avviato sull'autorizzazione ambientale in capo alla stessa ditta con riferimento al DDG n. 697/2011;

**Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016;

**Visto** in particolare l'art. 3 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che prevede la necessità di compiere specifiche attività da compiere al fine di un utilizzo straordinario dell'impianto di trattamento meccanico biologico della Sicula Trasporti S.r.l.;

**Vista** la nota del 4 marzo 2016 con la quale la Sicula Trasporti S.r.l. comunica che, relativamente alla discarica autorizzata giusta D.D.G. n. 697/2011, *"(...) sulla scorta delle quantità di rifiuti sino ad oggi abbancate, ed in considerazione del previsto coefficiente di compattazione, la volumetria massima autorizzata consentirà l'abbancamento fino al giorno 31 del mese di marzo. (...)"*;

**Considerato** che dal verbale di sopralluogo del 14 marzo 2016 effettuato dal Libero Consorzio di Siracusa e da ARPA ST Siracusa è stato confermato il raggiungimento della volumetria autorizzata per la discarica di cui al DDG n. 697/2011 presumibilmente entro il mese di marzo 2016;



REGIONE SICILIANA

**Considerato** che attualmente l'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l. smaltisce circa il 50% dei rifiuti prodotti nell'intero territorio regionale siciliano;

**Considerato** che l'attuale situazione impiantistica regionale continua ad essere caratterizzata da alta criticità e l'eventuale differimento di possibili soluzioni sulla discarica di cui in epigrafe determinerebbe una gravissima situazione di emergenza igienico-sanitaria in tutto il territorio regionale;

**Ritenuto** di dover procedere alla individuazione di siti alternativi al fine di non interrompere il pubblico servizio per come rappresentato durante la conferenza di servizi del 22 marzo 2016;

**Ritenuto** opportuno provvedere ad individuare ogni possibile soluzione tecnica al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimenti dei rifiuti ed evitare in ogni modo la interruzione di un servizio pubblico essenziale;

**Considerato** che il progetto definitivo di c.d. *capping* definitivo, di cui al DDG n. 76/2010 comprensivo di un ulteriore abbancamento di circa 25.000 mc, presentato dalla Sicula Trasporti S.r.l. in data 10 marzo 2016 è stato ritenuto non conforme al D.Lgs. n. 36/2003;

**Visto** il verbale della conferenza di servizi del 22 marzo 2016 durante la quale gli "(...) *organi di controllo sono stati invitati ad effettuare un sopralluogo presso la FMG S.r.l. sita nel Comune di Priolo Gargallo (SR) al fine di valutare la fattibilità tecnica per i necessari abbancamenti*";

**Considerato** che nella conferenza di servizi del 22 marzo 2016 il Libero Consorzio di Siracusa e l'ARPA ST Siracusa hanno dato un parere preliminare di massima favorevole alla soluzione di abbancare rifiuti nel primo lotto di coltivazione della vasca "B" della discarica sita nel Comune di Lentini (SR) (DDG n. 649/2012), sulla base di quanto schematicamente rappresentato dal gestore Sicula Trasporti S.r.l., previa realizzazione definitiva del pacchetto di fondo e della impiantistica relativa alla raccolta del percolato e realizzazione del setto di separazione tra i due lotti contigui;

**Visto** il verbale del 23 marzo 2016 trasmesso dal Libero Consorzio di Siracusa a seguito del sopralluogo e acquisizione di documenti relativi alla discarica sita in contrada Pasciuta, nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR) di cui al D.I.D. n. 57 del 14 febbraio 2013, di proprietà della F.M.G. S.r.l. con sede legale in Piazza S. Rizzo n. 28 Comune di Melilli (SR);

**Considerato** che dal suddetto verbale del Libero Consorzio di Siracusa si evince che nella discarica della FMG S.r.l. la "(...) *volumetria di rifiuti residua per il completamento della I*



*berma, già completata, è di 47.735 mc; la volumetria residua da abbancare nella II berma, i cui lavori sono in corso, è di 122.000 mc”;*

**Considerato** che la soluzione prospettata dal gestore della discarica di cui in epigrafe durante le conferenze di servizi svoltesi in data 22 e 29 marzo 2016 prevede la possibilità di rendere operativo un primo lotto funzionale del bacino di coltivazione identificato in AIA con “B” attraverso la realizzazione di specifici interventi tecnici;

**Ritenuto** che, da quanto è emerso anche dalla conferenza di servizi svoltesi in data 29 marzo 2016 presso la Prefettura di Siracusa, gli interventi consentiranno di rendere operativo un primo lotto della discarica durante le ultime fasi realizzative del bacino “B”, senza tuttavia comportare modifiche né alla volumetria totale di cui al D.D.G. n. 649/2012 né alla superficie delle aree occupate dal bacino di abbancamento;

**Considerato** che il soggetto gestore nella relazione illustrativa presentata in sede di conferenza di servizi del 29 marzo u.s. ha, di fatto, espresso la propria disponibilità alla realizzazione delle opere necessarie all’utilizzo immediato e in sicurezza del 1° lotto funzionale del bacino “B” della discarica autorizzata con decreto AIA n. 649/2012;

**Considerato** che dal verbale della conferenza di servizi del 22 marzo 2016, in merito alla imminente chiusura della vasca autorizzata con DDG n. 697/2011, è emersa la necessità di valutare soluzioni alternative anche individuando eventuali siti di discariche per rifiuti non pericolosi operative nei territori di Siracusa e Catania, al fine di creare meno nocuo possibile ai Comuni conferitori;

**Visto** il verbale della conferenza di servizi svoltesi presso la Prefettura di Siracusa in data 29 marzo 2016 nella quale è stato evidenziato che il “(...) il Libero Consorzio di Siracusa ha verificato la fattibilità tecnica della ditta FMG a ricevere, presso la propria vasca, i rifiuti aventi codice CER 191212 secondo l’AIA di cui al decreto interdipartimentale n. 57 del 14 febbraio 2012”;

**Considerato** che la Sicula Trasporti S.r.l. ha presentato in sede di Conferenza di servizi del 29 marzo 2016 la seguente documentazione tecnica:

- 1) Relazione illustrativa di modifica gestionale dei bacini A e B della discarica autorizzata con DDG n. 649/2012;
- 2) Planimetria delle reti di raccolta del percolato;

**Vista** la nota del 30 marzo 2016, acquisita al prot. n. 14016 del 30 marzo 2016 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, presentata dalla Sicula Trasporti S.r.l. con la



quale si evidenziano le modalità di messa in esercizio del lotto funzionale del bacino "B" autorizzato con DDG n. 649/2012 sulla base di quanto determinato nella conferenza di servizi del 29 marzo 2016 presso la Prefettura di Siracusa;

**Visto** il D.I.D. n. 57 del 14 febbraio 2013 con cui si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 *sexies*) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., coordinate ed integrate del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, relativo al *"Progetto per la discarica per rifiuti speciali non pericolosi annessa al complesso impiantistico per la selezione, lavorazione e lo stoccaggio di materiali recuperati, sita in c.da Pasciuta nel Comune di Priolo Gargallo (SR), gestore IPPC ditta F.M.G. S.r.l., con sede amministrativa in Piazza S. Rizzo n. 28 Melilli (SR)"*;

**Considerato** che la discarica di cui appena sopra è stata autorizzata a ricevere tipologie di rifiuti di cui al codice CER 191212 *"altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211"*;

**Considerato** che il Libero Consorzio di Siracusa ha verificato che la volumetria residua della discarica gestita dalla FMG S.r.l., a completamento della prima berma, è di 47.735 mc.;

**Considerato** che il gestore della discarica di cui al DDG. N. 649/2012 Sicula Trasporti S.r.l., in sede di conferenza di servizi del 29 marzo 2016, ha dichiarato che l'utilizzo del 1° settore del bacino "B" contiguamente con la riduzione del conferimento giornaliero di circa il 50% consentirebbe di evitare soluzioni di continuità al conferimento dei rifiuti;

**Visto** il parere tecnico-sanitario favorevole *ex art.* 191 del D.Lgs. n. 152/2006 espresso, nella conferenza di servizi del 29 marzo 2016, dal Libero Consorzio e dall'ARPA ST di Siracusa sulle soluzioni ipotizzate sia in termini di conferimento presso la discarica gestita dalla FMG S.r.l. di Priolo Gargallo (SR) sia in termini di approntamento dell'argine di sicurezza della vasca di cui al DDG n. 649/2012 della Sicula Trasporti S.r.l. in forza dei sopralluoghi effettuati e della documentazione progettuale presentata dalla Sicula Trasporti S.r.l.;

**Considerato** che ARPA ST-Siracusa ha espresso il parere favorevole suddetto nella considerazione che le modifiche proposte dalla Sicula Trasporti S.r.l. non alterano in modo significativo il piano di sorveglianza e controllo;

**Visto** il parere igienico-sanitario favorevole espresso dall'ASP di Siracusa con nota prot. n. 2423 del 24 marzo 2016 nella piena condivisione dei pareri espressi da ARPA ST Siracusa e dal Libero Consorzio di Siracusa;





**Visto** il verbale della conferenza dei servizi del 29 marzo 2016 svoltasi presso la Prefettura di Siracusa durante la quale gli enti di controllo tecnico-sanitari hanno espresso i loro pareri, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini della speciale forma di gestione da attuare nella discarica autorizzata con decreto AIA n. 649/2012;

**Considerato** che i lavori di realizzazione della vasca autorizzata con DDG n. 649 del 20 novembre 2012 non sono ancora definiti e la ultimazione della vasca avverrà, salvo imprevisti, non prima della metà del mese di maggio 2016, così come espressamente comunicato dalla Sicula Trasporti S.r.l. con la nota del 4 marzo 2016;

**Considerato** che in esito alle risultanze della Conferenza di servizi del 29 marzo 2016 convocata presso la Prefettura di Siracusa, gli enti di controllo hanno valutato positivamente la fattibilità delle opere da realizzare per il superamento delle prescrizioni formulate dagli Enti preposti;

**Considerato** che sono state avviate le procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell'ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

**Considerato** che la mancata prosecuzione dell'attuale forma speciale di gestione, attuata con le suddette ordinanze, comporterebbe, in alcune aree del territorio, la impossibilità di assicurare i servizi di gestione integrata con conseguenti rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;

**Vista** la nota prot. n. Rev/15/LCD del 30 marzo 2016 con la quale la FMG S.r.l. comunica la propria disponibilità ad accettare i rifiuti classificato codice CER 191212 *"altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211"* per un limite temporale di 30 giorni fino ad un massimo di 30.000 mc;

**Considerato** che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;

**Ritenuto** alla luce di quanto citato, di dover disporre l'utilizzo anticipato del primo lotto funzionale della vasca "B" di cui al DDG n. 649/2012 mediante la realizzazione di un setto di separazione rispetto alla parte non ancora completata;



REGIONE SICILIANA

**Ritenuto** altresì di dover ridurre i conferimenti presso la discarica di cui al DDG. n. 76/2010 al fine di prolungarne la durata e permettere, al contempo, la realizzazione del setto di separazione di cui sopra;

**Ritenuto** pertanto che sussistono i presupposti e le necessità affinché il Presidente della Regione Siciliana possa adottare la ordinanza contingibile ed urgente *ex art.* 191 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del preminente interesse pubblico di scongiurare un grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie;

**Considerato** che la tariffa attualmente applicata dalla Sicula Trasporti S.r.l. ai comuni conferitori non dovrà subire aumenti determinati dall'applicazione del presente provvedimento;

**Considerato**, altresì, che la Regione Siciliana rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale intercorrente tra la Sicula Trasporti S.r.l. e la F.M.G. S.r.l. in attuazione del presente provvedimento;

**Visto** l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

**Visto** l'art. 3 *quinqües* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

**Ritenuto** essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare nel caso di interruzione del servizio di smaltimento presso la discarica sita nel Comune di Lentini (SR);

**Ritenuto** che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

**Considerato** che il persistere delle condizioni che hanno reso necessario l'emanazione della Ordinanza in scadenza impone la richiesta di reitera al fine di evitare il deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio regionale, con gravi ripercussioni anche in termini di tensione sociale;

**Considerato** l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire la continuità del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti di provenienza urbana anche attraverso un intervento straordinario;



Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

**ORDINA**

**Articolo 1**

*(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Sicula Trasporti S.r.l)*

1. Alla Sicula Trasporti S.r.l., nella qualità di gestore IPPC della discarica sita nel Comune di Lentini (SR) – autorizzata con D.D.G. n. 649/2012 - per le motivazioni di cui in premessa, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, in deroga al D.D.G. n. 649/2012, **dalla data di notifica del presente provvedimento e sino al 15 maggio 2016**, nelle more della definitiva realizzazione e attivazione delle installazioni previste dal Decreto di cui appena sopra:

- a) di realizzare, in deroga al D.D.G. n. 649/2012 le opere, di cui alla soluzione tecnica proposta dalla Sicula Trasporti S.r.l. nella conferenza di servizi del 29 marzo 2016 e sulla base degli elaborati tecnici ivi presentati. Tali opere dovranno essere realizzate a regola d'arte prima di iniziare le operazioni di abbancamento sul 1° settore del bacino "B", per il principio di massima cautela e di tutela ambientale, al fine di garantire l'elevato livello di tutela della sanità pubblica. Le opere tecniche da realizzare sono le seguenti:
- i. completare il secondo strato di impermeabilizzazione del fondo della discarica così come previsto nel progetto esecutivo limitatamente all'area di pertinenza del lotto funzionale;
  - ii. completare l'impermeabilizzazione delle pareti della zona di scarico dei rifiuti e della prima berma delle pareti nord-est e nord-ovest;
  - iii. completare la rete di raccolta del percolato sovratelo limitatamente al lotto da mettere in esercizio;
  - iv. realizzare un setto di separazione di sezione trapezoidale di dimensioni pari a 5,50 metri per la base minore, 12,25 metri per la base maggiore e 2,5 metri di altezza media in misto di cava al di sopra dello strato impermeabile del fondo del bacino B. Tale setto verrà impermeabilizzato con un telo in HDPE da 2.00 mm sovrastato da una georete prima dell'apposizione di un materiale per sottofondi stradali. La suddetta avrà la funzione di evitare eventuali lacerazioni causate dai mezzi che transiteranno per il completamento della restante parte del bacino;



REGIONE SICILIANA

- v. realizzare la ciecatura delle due tubazioni di equalizzazione tramite posa di due saracinesche per rendere il lotto idraulicamente indipendente per quanto riguarda la raccolta del percolato;
- b) di utilizzare, sin dal completamento delle opere di cui al precedente punto a), il 1° settore del bacino "B" della vasca sita nel Comune di Lentini (SR) di cui al D.D.G. n. 649/2012, per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni autorizzati, alla data odierna;
- c) di effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dal piano di gestione operativa e il piano di sorveglianza e controllo, sulla base di quanto concordato dal gestore dell'impianto e gli organi di controllo nella conferenza di servizi del 29 marzo u.s. e alla luce della documentazione tecnica presentata, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d) di eseguire l'abbancamento dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto AIA n. 649/2012 ed in coerenza con la presente ordinanza;
- e) in deroga all'art. 4, punto 3) del decreto AIA n. 649/2012, per far fronte alla messa in sicurezza del primo lotto funzionale, verrà parzialmente realizzata l'unità di stoccaggio del percolato asservita al bacino "B" in qualità di polmone prima di essere avviata alla sezione di trattamento di successiva realizzazione. In particolare, dovrà essere predisposta una delle unità di stoccaggio da 50 mc posta all'interno del bacino di contenimento come già descritto nel progetto esecutivo della discarica. Il percolato stoccato nella predetta unità verrà avviato ad impianti di trattamento esterni autorizzati in attesa di realizzazione dell'impianto di trattamento *in situ*;
- f) di rispettare le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza del lavoro;
- g) di garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali;
- h) al Libero Consorzio di Siracusa e all'ARPA ST Siracusa di svolgere adeguata attività di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 e, in caso di accertata violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza, di dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente;



2. La presente ordinanza sarà revocata allorché vengano meno le ragioni che ne costituiscono il fondamento e/o la garanzia di un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute.

## Articolo 2

*(Attività straordinaria per la discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla F.M.G. S.r.l)*

1. Alla F.M.G. S.r.l. di ricevere, in deroga al Piano Regionale di gestione dei rifiuti e del D.I.D. AIA n. 57/2013, dalla data del primo conferimento di cui al presente provvedimento per un periodo complessivo di trenta giorni e, comunque, sino al conferimento massimo complessivo di 30.000 mc., i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti della Sicula Trasporti S.r.l. aventi codice CER 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211".

2. Il gestore dell'impianto è tenuto a provvedere, prima dell'inizio dei conferimenti, ai seguenti adempimenti:

- a) individuare con precisione le aree cui dovrà essere effettuato lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dalla Sicula Trasporti S.r.l.;
- b) al fine di prevenire sovraccarichi ai sistemi di trattamento ed abbancamento in discarica è necessario un intervento di razionalizzazione degli orari di ricezione dei mezzi al fine di evitare picchi nei conferimenti;
- c) dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro;
- d) dovrà essere predisposto un piano supplementare di estrazione del percolato per l'incremento dei conferimenti oggetto del presente provvedimento;
- e) dovrà essere applicato il Piano di sorveglianza e controllo soggetto alla supervisione dell'ARPA Sicilia ST-Siracusa;
- f) rendere fruibile la strada comunale di accesso in discarica agli automezzi in ingresso in discarica procedendo alla sistemazione, mediante spandimento e costipazione di materiale vergine di cava al fine di migliorare la transitabilità degli automezzi medesimi, nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e del lavoro;
- g) di prevedere la installazione di un impianto mobile di pesatura supplementare con annesso *container* adibito a servizio/accettazione per pesare gli automezzi in ingresso ed in uscita. Tale impianto mobile dovrà essere posizionato, per la sola durata di vigenza



del presente provvedimento, in un'area in uso esclusivo alla F.M.G. S.p.A. adiacente l'ingresso;

- h) al Libero Consorzio di Siracusa e all'ARPA ST Siracusa di svolgere adeguata attività di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 e, in caso di accertata violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza, di dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.

### Articolo 3

*(Altri adempimenti straordinari)*

1. La Regione Siciliana rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale intercorrente tra la Sicula Trasporti S.r.l. e la F.M.G. S.r.l. in attuazione del presente provvedimento.
2. L'Osservatorio regionale dei rifiuti del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità effettuerà specifica attività di controllo sull'applicazione e sulla determinazione della tariffa di smaltimento applicata in vigore del presente provvedimento, nel presupposto che, la stessa tariffa di smaltimento non dovrà subire variazioni in aumento.
3. I decreti di autorizzazione al conferimento presso la discarica gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l., in essere alla data odierna, i cui effetti sono stati prorogati con l'art. 10 della Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, si intendono modificati in senso dinamico con le disposizioni previste nel presente provvedimento ai precedenti articoli 1 e 2, relativamente alle discariche utilizzate per il conferimento. La Sicula Trasporti S.r.l. è onerata a comunicare, in via preventiva, agli enti di controllo ogni variazione circa la discarica utilizzata per il conferimento dei rifiuti.

### DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessore Regionale alla Sanità, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Libero Consorzio di Siracusa, alla Città Metropolitana di Catania, all'ARPA Sicilia – struttura territoriale di Siracusa e Catania, all'ASP di Siracusa e Catania, al Comune di Lentini (SR), al Comune di Priolo Gargallo (SR) alla Sicula



Trasporti S.r.l. – con onere di trasmettere la presente ai Comuni interessati dal presente provvedimento - alla F.M.G. S.r.l.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

**RENDE NOTO**

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Palermo, lì 31.03.2016

*Il Presidente della Regione Siciliana*  
*(On. Rosario Crocetta)*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosario Crocetta', written over a faint circular stamp.



Trasporti S.r.l. – con onere di trasmettere la presente ai Comuni interessati dal presente provvedimento - alla F.M.G. S.r.l..

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

**RENDE NOTO**

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Palermo, lì 31.03.2016

***Il Presidente della Regione Siciliana***

*(On. Rosario Crocetta)*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosario Crocetta', written over a horizontal line.